

Allegato B

Il presente documento evidenzia le modifiche ed integrazioni adottate col presente provvedimento, rispetto alla previgente versione dell'allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com, Codice di condotta commerciale, valida fino al 30 giugno 2021. Le modifiche ed integrazioni, efficaci a partire dall'1 luglio 2021, sono le seguenti:

- 1 **All'articolo 1**, comma 1, sono aggiunte le definizioni di “evoluzione automatica”, “offerta a prezzo fisso”, “servizi e/o prodotti aggiuntivi” e “venditore”; sono altresì aggiornati i riferimenti normativi di RQDG, RTDG, TIQE e TIT; a seguito dell'introduzione della definizione di “venditore”, le parole “esercente/i la vendita” sono state sostituite nell'intero Codice di condotta commerciale dalle parole “venditore/i”.
- 2 **All'articolo 2**, comma 1 è meglio precisato che l'ambito di applicazione riguarda “punti di prelievo e/o punti di riconsegna”.
- 3 **All'articolo 5**, il comma 1 è integrato e parzialmente riformulato al fine di meglio precisare i criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio. Più in particolare, i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte ed al lordo delle perdite di rete; i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o di gas naturale sono indicati esclusivamente in euro per kWh o in euro per Smc; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati esclusivamente in euro/punto di prelievo/anno o in euro/punto di riconsegna/anno; i corrispettivi unitari dovuti in proporzione alla potenza impegnata sono indicati esclusivamente in euro per kW/anno; i corrispettivi unitari dovuti per eventuali prelievi di energia reattiva sono indicati esclusivamente in euro per kvarh. Viene altresì previsto che eventuali ulteriori e diversi corrispettivi da quelli espressamente indicati nell'articolo 5 che non siano puntualmente quantificabili all'atto dell'offerta devono essere comunque esplicitati ed accompagnati da una descrizione sintetica dei criteri di determinazione e delle modalità di applicazione. E' inoltre disposto che i corrispettivi non possono avere la stessa denominazione dei corrispettivi unitari, componenti o elementi definiti dall'Autorità ad eccezione del caso in cui i valori dei suddetti corrispettivi siano fissati pari a quelli vigenti definiti dall'Autorità. Per quanto infine riguarda gli indicatori sintetici “Costo fisso anno”, “Costo per consumi” e “Costo per potenza impegnata” qualunque sia la forma adottata per la comunicazione, tali indicatori se richiamati devono essere denominati e calcolati in conformità ai criteri del Codice con la specificazione che sono escluse imposte e tasse.
- 4 **All'articolo 6**, la prima frase del comma 1 è parzialmente riformulata al fine di meglio precisare l'ambito di applicazione dei criteri di comunicazione delle informazioni relative alla spesa complessiva.
- 5 **All'articolo 9**, i commi da 1 a 5 sono modificati ed integrati per rafforzare gli obblighi informativi del venditore nella fase di promozione dell'offerta e nelle attività preliminari alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura e per meglio specificarne l'ambito di applicazione. Viene eliminato per il venditore l'obbligo di informare il cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela che tra le proprie offerte commerciali è presente anche tale offerta. Viene

Allegato B

inoltre stabilito che Il venditore assolve gli obblighi informativi di cui al comma 9.1, fornendo al cliente finale, in occasione della proposta e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, la Scheda sintetica di cui all'Allegato 4 al Codice di condotta commerciale, corrispondente al tipo di cliente finale (domestico o non domestico), al tipo di fornitura (energia elettrica, gas naturale o fornitura congiunta) e al tipo di prezzo (fisso o variabile), e compilata in ogni sua parte nel rispetto di quanto previsto al Titolo VIII, e la Scheda di confrontabilità della spesa di cui al comma 9.1, lettera i. La Scheda sintetica sostituisce a partire dall'1 luglio 2021 la Nota informativa.

- 6 **All'articolo 10**, il comma 4 è modificato per eliminare il riferimento ai costi per lo stoccaggio in esito alla soppressione della componente QS disposta con la deliberazione 196/2013/R/gas.
- 7 **All'articolo 11**, comma 1, sono inseriti tra i contenuti minimi dei contratti di fornitura le informazioni relative all'assenza di oneri per la bolletta ed alla eventuale rateizzazione nonché le indicazioni relative alle clausole risolutive espresse.
- 8 **L'articolo 12** è modificato per sostituire il riferimento alla Nota informativa, non più in vigore dall'1 luglio 2021, con quello alla Scheda sintetica.
- 9 **All'articolo 13**, comma 2, il riferimento al comma 6.1, lettera d. è sostituito dalla frase: "di corrispettivi non determinati dal venditore" mentre i commi 3 e seguenti sono integrati al fine di rafforzare l'informazione a favore del cliente finale in occasione di variazioni unilaterale ed evoluzioni automatiche delle condizioni economiche del contratto. La comunicazione di variazione unilaterale, qualora la modifica comporti una variazione delle condizioni economiche, viene integrata con la stima della spesa annua conseguente alla variazione medesima. Vengono altresì introdotti i commi 13.5 e 13.6 che disciplinano una specifica ed analoga comunicazione da inviare al cliente finale anche per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già previste nel contratto che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso. Vengono infine introdotti il comma 13.7 che dispone l'obbligo per il venditore, nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall'aumento di corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso, di integrare le comunicazioni previste dall'articolo 13 dall'indicazioni dell'impatto di tali variazioni sulla spesa annua e il comma 13.8 che definisce le modalità per la determinazione dell'impatto medesimo. Entrambe le comunicazioni sono inoltre integrate dalla seguente frase: "Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas". Si prevede inoltre che la stima della spesa annua sia riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate sul Portale Offerte.
- 10 **L'articolo 14**, comma 1, è riformulato per estendere anche alle evoluzioni automatiche l'indennizzo automatico già previsto per mancato rispetto della

Allegato B

procedura di comunicazione delle variazioni unilaterali nonché per allinearlo all'articolo 16 del TIF (Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale).

- 11 **L'articolo 23** “Norme transitorie” della previgente versione del Codice di condotta commerciale è soppresso in quanto superato dall'allineamento dei nuovi strumenti informativi ai criteri del Portale Offerte.
- 12 **Sono introdotti** nel Codice di condotta commerciale **il Titolo VII** “Indicatori sintetici di prezzo” che definisce e determina i criteri di calcolo degli indicatori “Costo fisso anno”, “Costo per consumi” e “Costo per potenza impegnata” **e il Titolo VIII** “Scheda sintetica” che definisce i criteri di compilazione della Scheda medesima.
- 13 Nell'Allegato 4 la Nota informativa per il cliente finale è sostituita dalla Scheda sintetica.